I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli, di Sandro Staiano, professore di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli e di Giovanni Guzzetta, professore di diritto pubblico presso l'Università Tor Vergata di Roma (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione » 13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 4/2024 Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. Emendamenti C. 1759 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 14

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Emendamenti C. 1435-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 14

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia *(Seguito dell'esame e conclusione)* 14

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte *(Seguito dell'esame e rinvio)* 18

ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 20

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 marzo 2024.

Audizione informale di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli, di Sandro Staiano, professore di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli e di Giovanni Guzzetta, professore di diritto pubblico presso l'Università Tor Vergata di Roma (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1665, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 11.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 marzo 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 4/2024 Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.
Emendamenti C. 1759 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1759 e segnala, in qualità di relatore, come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Emendamenti C. 1435-A Governo e abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli ulteriori emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 1435-A e abbinati.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore*, rileva che le predette proposte emendative non presentano criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 marzo 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 febbraio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta, dopo che la Presidenza aveva dato conto della conclusione dell'esame delle proposte emendative e dei pareri pervenuti, l'onorevole Alfonso Colucci aveva sollevato alcune obiezioni circa la compatibilità con la legge costituzionale n. 2 del 2001 e con l'articolo 138 della Costituzione, del procedimento legislativo in corso, e segnatamente del conferimento del mandato alla relatrice – che in quell'occasione la Commissione si apprestava a deliberare – sulla proposta di legge costituzionale in esame, presentata dalla re-

gione Friuli Venezia Giulia e il cui testo è stato modificato a seguito dell'approvazione di proposte emendative.

Ricorda in particolare che nella citata seduta l'onorevole Alfonso Colucci aveva richiamato il precedente dell'esame presso il Senato, nel corso della XVII legislatura, della proposta di legge costituzionale, poi divenuta legge costituzionale n. 1 del 2016, di modifica dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, ricordando che all'epoca presso la Commissione Affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento si valutò se acquisire sul testo modificato in Commissione il parere del Consiglio regionale interessato.

Fa presente che a seguito del rilievo avanzato dall'onorevole Alfonso Colucci è stato effettuato un approfondimento, dal quale risulta, in primo luogo, che nel corso della XVII legislatura, e precisamente nel corso dell'esame presso la Commissione Affari costituzionali del Senato dei disegni di legge costituzionale recanti modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (A.S. 1289, d'iniziativa del Consiglio regionale, e abbinata), prima del conferimento del mandato al relatore, si era svolto un breve dibattito circa la necessità, a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione, di trasmettere il testo al Consiglio regionale per l'acquisizione di un parere, in ossequio al principio di leale collaborazione e al fine di non correre il rischio per le Regioni di subire una modifica statutaria non preventivamente concordata (seduta della 1ª Commissione del Senato del 6 maggio 2015). In secondo luogo, risulta che la Commissione Affari costituzionali del Senato aveva poi conferito, nella medesima seduta in cui si era svolto il citato dibattito, il mandato al relatore a riferire in Assemblea, ritenendosi quindi alla fine che vi fosse da parte del Parlamento una competenza piena nell'approvazione delle leggi costituzionali per l'adozione degli Statuti speciali. Successivamente, a seguito della trasmissione alla Camera del disegno di legge costituzionale approvato dal Senato (A.C. 3224), nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali, il sottosegretario Bressa aveva rilevato, con riferimento all'*iter* del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, come, dopo le modifiche apportate dalla 1ª Commissione del Senato, la Presidente della Commissione medesima, la senatrice Anna Finocchiaro, avesse sentito l'esigenza di proporre alla Commissione di trasmettere il testo modificato al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia affinché ne avesse contezza e come il Consiglio, nella seduta del 9 settembre 2015, avesse approvato una mozione nella quale, nel prendere atto del testo modificato dal Senato, aveva affermato l'esigenza di una modifica della procedura di revisione dello Statuto da varare senza indugio (seduta della I Commissione della Camera del 27 gennaio 2016). Evidenzia quindi che, sulla base delle verifiche effettuate presso gli uffici della 1ª Commissione del Senato, non risulta una trasmissione formale del testo del disegno di legge costituzionale A.S. 1124, come modificato dagli emendamenti, al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. In merito, la mozione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia richiamata dal sottosegretario Bressa (mozione n. 145 del 9 settembre 2015) – considerato l'iter presso il Senato del disegno di legge costituzionale di modifica dello Statuto e delle modifiche introdotte – segnalava in particolare le carenze delle procedure attuali per un nuovo pronunciamento del Consiglio regionale sulle modifiche statuarie intervenute nell'*iter* parlamentare. Fa presente che, dalla ricostruzione sopra riportata del precedente richiamato dall'onorevole Colucci, emerge quindi come *de iure condito* non vi siano elementi ostativi alla deliberazione del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea sulla proposta di legge costituzionale oggi all'esame della Commissione, in considerazione del fatto che la consultazione del Consiglio regionale interessato sulle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare non può considerarsi una fase indefettibile e necessaria del procedimento di approvazione delle leggi costituzionali di modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale. Sottolinea che, diversamente, si realizzerebbe una forma « pattizia » del procedimento di approvazione di tali leggi costi-

tuzionali che non trova alcun riscontro né nell'articolo 138 della Costituzione, che non prevede alcun procedimento speciale per le modifiche agli Statuti delle regioni a statuto speciale rispetto a quello previsto per le altre leggi costituzionali, né nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 richiamata dallo stesso onorevole Colucci.

Con riferimento al predetto Statuto fa notare che l'articolo 63, dopo aver precisato che l'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale, prevede solo che « i progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi ».

Conclude evidenziando che nello Statuto non è quindi contemplata alcuna disposizione che preveda la trasmissione al Consiglio regionale, ai fini di un parere, delle modificazioni alle proposte di legge di modifica dello Statuto, sia qualora tali proposte di legge siano presentate dal medesimo Consiglio regionale – come nel caso della proposta di legge oggi in esame (e in quello della XVII legislatura) – sia nel caso in cui esse provengano dal Governo o da membri del Parlamento.

Ciò premesso, chiede quindi se vi sono interventi in sede di dichiarazione di voto sul conferimento del mandato alla relatrice, onorevole Bordonali, a riferire in Assemblea.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel ringraziare il Presidente per la ricostruzione proposta, evidenzia che tutti gli argomenti evidenziati, con particolare riferimento al contenuto dell'articolo 63 dello Statuto speciale, dovrebbero condurre a una soluzione opposta rispetto a quella profilata dal Presidente, ovvero alla sospensione dei lavori in attesa di acquisire il parere del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e a stabilire, successivamente, se tale parere abbia natura solo obbligatoria o anche vincolante. Rammenta, infatti, che il provvedimento all'esame della Commissione, di iniziativa del Consiglio regionale, è stato modificato con l'approvazione di un emendamento di iniziativa parlamentare, che rappresenta un elemento novativo rispetto alla proposta del Consiglio regionale.

Per quanto attiene alla negazione della natura pattizia delle norme che approvano e modificano gli statuti speciali, evidenzia una insanabile contraddizione nelle posizioni della maggioranza che, da un lato, nega tale natura quando si tratta delle modifiche allo statuto del Friuli-Venezia Giulia, ma, dall'altra e contemporaneamente, introduce un regime pattizio per l'attuazione dell'autonomia differenziata prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Invita dunque la maggioranza a decidere se debba prevalere un sovranismo centralizzatore, che fa sì che lo Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia possa essere modificato dal Parlamento senza interloquire con il Consiglio regionale, ovvero se debba prevalere il localismo autonomistico della Lega, che invece richiede intese pattizie per le devoluzioni relative all'autonomia differenziata.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), nel condividere le obiezioni avanzate dall'onorevole Alfonso Colucci, preannuncia, laddove la maggioranza intenda comunque procedere al conferimento del mandato alla relatrice, il voto contrario del Partito democratico e ne enuncia le motivazioni. Evidenzia anzitutto come il legislatore sia da tempo dinanzi a un duplice problema: come distribuire risorse, poteri e risorse finanziarie e umane tra i livelli di Governo e come garantire a territori anche vasti un principio effettivo di rappresentanza dopo una serie di riforme – da quella delle province alle leggi elettorali di Camera e Senato per arrivare al taglio dei parlamentari – che hanno inciso sulla rappresentanza stessa. In merito, ribadisce – anche al Ministro Calderoli – la piena disponibilità del Partito democratico a una riflessione condivisa sulle possibili soluzioni per colmare le lacune degli ultimi anni e ricorda i contenuti di una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, approvata quando la Presidente della regione era l'onorevole Serracchiani, che

operava un riassetto di deleghe di funzioni attraverso l'istituzione di enti intermedi di coordinamento tra più comuni (UTI, Unioni Territoriali Intercomunali), con competenze sulla manutenzione stradale piuttosto che sulla gestione del personale. Ritiene che tale legge sia emblematica del fatto che il Partito democratico non è pregiudizialmente contrario a intervenire sulla materia dei cosiddetti enti di area vasta.

Sottolinea infatti che l'odierna contrarietà è motivata dalla logica irricevibile della riforma, che prende le mosse dall'elezione diretta dei vertici degli enti intermedi, rinviando a una legge regionale successiva la determinazione delle funzioni che i medesimi enti dovranno assolvere, e non – come sarebbe corretto per realizzare il decentramento – dalla preliminare definizione dei ruoli, delle funzioni e delle risorse che si intendono delegare. Ritiene che il provvedimento all'esame della Commissione creerà confusione nelle competenze, oltre a una moltiplicazione delle poltrone.

Infine, manifesta la contrarietà del suo gruppo su un ulteriore profilo del provvedimento, relativo alla modifica dell'articolo 12 dello Statuto speciale in tema di referendum sulle leggi elettorali regionali. Fa presente che a seguito dell'approvazione di un emendamento dei colleghi della Lega, infatti, il testo prevede ora il diritto della maggioranza di turno di modificare la legge elettorale senza un referendum confermativo, che invece attualmente è previsto quando la legge elettorale sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale e ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei consiglieri regionali. Togliendo questa previsione dallo Statuto, l'emendamento rinvia a una legge regionale la disciplina del referendum, che potrà dunque essere nella disponibilità della maggioranza regionale, predisposta su misura di un interesse di parte. Ipotizza che anche questa mossa rientri nel gioco interno alla maggioranza di Governo sull'ipotesi del terzo mandato e stigmatizza il fatto che questa misura, che sovverte le regole ed i contrappesi attuali, sia introdotta in occasione del 60° anniversario dello Statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia.

Nel ribadire la disponibilità del Partito democratico al confronto nel merito delle riforme possibili, non condividendo modalità e logica ispiratrici del provvedimento, ribadisce il voto contrario del proprio gruppo.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel considerare del tutto fondate le considerazioni svolte dal collega Alfonso Colucci nella scorsa seduta, rileva come il chiaro riferimento al contenuto dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia contenuto nelle dichiarazioni del presidente abbia poi condotto la medesima presidenza a conclusioni illogiche oltre che prive di fondamento. Richiama quindi i contenuti delle dichiarazioni del Presidente in cui si fa notare che l'articolo 63, dopo aver precisato che l'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale, prevede solo che « i progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi ». Nell'evidenziare quindi la chiarezza della norma in merito alla procedura da seguire, dichiara di non comprendere per quali ragioni il Presidente sia giunto alla illogica e incongrua conclusione che « non è quindi contemplata alcuna disposizione che preveda la trasmissione al Consiglio regionale, ai fini di un parere, delle modificazioni alle proposte di legge di modifica dello Statuto ». Ritiene che in maniera analoga la gran parte dei cittadini italiani, a patto che si interessino all'argomento, troverebbe incomprensibile la conclusione cui è giunta la presidenza, che invita ad una maggiore riflessione, sollecitando un supplemento di studio e di fantasia per motivare meglio il diniego alla trasmissione del testo al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Rivolgendosi in particolare al Ministro Calderoli, rileva come, alla luce dell'interpretazione fornita dal Presidente Pagano, si debba concludere che Parlamento e Governo possono fare ciò che vogliono degli Statuti delle regioni a statuto speciale, com-

preso approvarli in una nuova formulazione senza ascoltare il parere del Consiglio regionale interessato. Pur consapevole del fatto che siamo in una fase di riforme e di innovazioni creative, suggerisce una maggiore prudenza con riguardo al settore specifico di intervento, rilevando come la creatività possa rivelarsi in politica una cattiva consigliera. Nel ribadire che la richiesta del collega Alfonso Colucci di acquisire il parere del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia appare del tutto in linea con le norme costituzionali oltre che con il buonsenso politico, fa presente che sull'argomento non vi è alcun intento ostruzionistico, dal momento che si parla di Statuti di regioni a statuto speciale, che sostiene fortissimamente. Sottolinea in particolare di non concordare con le considerazioni del collega Cuperlo, dichiarando che se i cosiddetti enti intermedi sono previsti dalla norma, allora essi devono essere eletti direttamente dai cittadini, non potendo condividere in alcun modo la soluzione di una forma elettorale di « secondo grado » in cui elettorato attivo e passivo coincidono. Nel rilevare come sarebbe proprio quest'ultima soluzione a determinare un sistema « partitocratico », fa presente che la democrazia ha i suoi costi e che diminuire il numero delle cariche eleggibili significa restringere gli ambiti di espressione dei cittadini e i loro margini di partecipazione. Considera doveroso un supplemento di riflessione sugli enti intermedi, sulle loro funzioni e sulle risorse a essi destinati, rammentando il significativo contributo che essi hanno dato per esempio in materia di viabilità locale, di edilizia scolastica, di tutela dell'ambiente e di programmi di area vasta. In conclusione, nel sottolineare la necessità di salvaguardare l'autonomia vera delle regioni, ritiene che su tale materia non si possa giocare su due tavoli diversi, con regole contrapposte, tanto più in un Paese democratico e di grande tradizione come l'Italia e soprattutto da parte di un partito che a livello nazionale conta poco più del 3 per cento.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), richiamando le motivazioni del voto contrario del suo gruppo, come esplicitate dall'onorevole Cuperlo, sottolinea la contraddizione tra l'*iter* parlamentare del provvedimento in esame e quello del provvedimento sull'autonomia differenziata. Chiede quindi al Ministro Calderoli se non percepisca anch'egli la contraddizione tra il disegno di legge sull'autonomia differenziata – che prevede il ruolo secondario se non superfluo del Parlamento nel procedimento che porta attraverso le intese a delegare materie alle regioni – e il provvedimento in esame di modifica dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, nel quale si consente al Parlamento di modificare liberamente la proposta del Consiglio regionale, senza neanche interpellarlo.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Bordonali, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato a seguito dell'approvazione di proposte emendative. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.
C. 304 Conte.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che il 7 marzo scorso è scaduto il termine

per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge e che ne sono state presentate 82 *(vedi allegato)*. Ricorda quindi che, a norma dell'articolo 89 del Regolamento, sono inammissibili le proposte emendative relative ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Considerato che il provvedimento in esame, oltre a incidere sul divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, reca disposizioni in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché per il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, annuncia che la presidenza ritiene inammissibile per estraneità di materia l'emendamento Boschi 7.5, in quanto estende l'obbligo di astensione ai deputati e ai senatori componenti di commissioni parlamentari d'inchiesta che partecipano alle sedute aventi ad oggetto temi e argomenti che riguardino, ovvero siano riconducibili, ad attività dagli stessi svolte, a qualsiasi titolo, prima dell'assunzione del mandato parlamentare, stabilendosi in caso di violazione che il Presidente della Camera proceda alla sostituzione. Con riferimento a tale proposta emendativa, fa altresì presente che essa presenta dubbi di legittimità costituzionale in relazione ai principi dell'ordinamento parlamentare e in particolare allo *status* del parlamentare che non può essere definito con legge.

Comunica quindi che il termine per la richiesta di riesame della proposta emendativa, che incide sull'articolo 7, è fissato alle ore 16.30 della giornata odierna.

In assenza di richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative, invita il relatore, onorevole Paolo Emilio Russo, a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Governo ha comunicato di non aver completato l'istruttoria sulle proposte emendative e di non essere conseguentemente in condizione di esprimere i propri pareri. Chiede pertanto di rinviare l'esame del provvedimento ad una successiva seduta.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, preso atto della richiesta del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. C. 304 Conte.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , regionali o locali *con le seguenti:* o regionali.

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere il comma 4;

all'articolo 4:

al comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole:* o locale;

sopprimere il comma 3;

alla rubrica, sostituire le parole: , regionali o locali *con le seguenti:* o regionali;

all'articolo 13:

sopprimere il comma 1;

sostituire il comma 3 con il seguente:

Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la sua adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

1.1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: , regionali o locali *con le seguenti:* o regionali;

b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e rimuovendo le cause di incompatibilità stabilite dalla presente legge;

c) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 4.

1.2. Pastorella, Carfagna.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: , regionali o locali *con le seguenti*: o regionali,;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: A tale fine sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge in materia di situazioni di incompatibilità e di conflitti di interessi.

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere il comma 4;

all'articolo 13, sopprimere il comma 1.

1.3. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e regolazione, *aggiungere le seguenti:* i commissari straordinari di governo e i commissari delle aziende sanitarie,.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: e regolazione *aggiungere le seguenti:* , i commissari straordinari di governo e i commissari delle aziende sanitarie.

1.4. Pastorella, Carfagna.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: loro affidati *aggiungere le seguenti*: e di evitare che i loro interessi privati, personali o familiari, possano esercitare influenza sulle loro decisioni.

1.5. Zaratti.

ART. 2.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché i deputati e i senatori, i loro coniugi, parenti e affini entro il secondo grado e le persone con essi stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, e i parenti di questi entro il secondo grado.

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(*Disposizioni transitorie e finali*).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle cariche di cui all'articolo 2 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della presente legge, per « convivente » si intende qualsiasi soggetto con cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 intrattiene un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, a prescindere dalla residenza anagrafica.

2.1. Boschi.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.1. Pastorella, Carfagna.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Conflitto di interessi)

1 Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate dall'articolo 2 versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 4 e 5.

3.2. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.

ART. 4.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: all'articolo 2 *aggiungere le seguenti:* , commi 1 e 2,;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le cariche indicate all'articolo 2, commi 3 e 4, le cause di incompatibilità di cui al comma precedente rilevano laddove l'ufficio, la funzione, l'attività, l'impiego o il lavoro svolto dal titolare siano all'interno di istituzioni, enti o imprese soggette alle competenze dell'organo di governo regionale o locale, di cui questo fa parte.;

c) al comma 6, sostituire le parole: tre anni *con le seguenti:* un anno.

4.1. Pastorella, Carfagna.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b)*, sopprimere la parola:* consorzi,;

b) sopprimere la lettera c).

4.2. Rossello.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d)*, sopprimere le parole:* anche se gratuita,;

b) al comma 6, sostituire le parole: tre anni *con le seguenti:* un anno.

4.3. Pastorella, Carfagna.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , quando tale attività risulta direttamente riferita all'ambito di materie e alle funzioni attribuite alla carica di governo e queste sono effettivamente esercitate;

b) alla lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , quando esso risulta direttamente riferita all'ambito di materie e alle funzioni attribuite alla carica di governo e queste sono effettivamente esercitate.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

4.4. Boschi.

Al comma 3, sostituire le parole: 15.000 *con le seguenti:* 100.000.

4.5. Boschi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dieci giorni *con le seguenti*: trenta giorni.

Conseguentemente, all'articolo 6:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: dieci giorni *con le seguenti:* trenta giorni;

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

4.6. Boschi.

Al comma 5, dopo le parole: per tutta la durata della carica *inserire le seguenti:* senza pregiudizio con riguardo ai diritti previdenziali.

4.7. Zaratti.

Al comma 6, sostituire le parole: tre anni *con le seguenti:* un anno.

*** 4.8.** Boschi.

*** 4.9.** Pastorella, Carfagna.

*** 4.10.** Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.

Al comma 8, dopo le parole: del giuramento *inserire le seguenti:* e, in ogni caso, dalla data di assunzione dell'incarico.

4.11. Boschi.

Al comma 9, dopo le parole: titolari di cariche di governo *inserire le seguenti:* indicate all'articolo 2.

4.12. Boschi.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali)

1. Le cariche di governo di cui all'articolo 2 sono incompatibili con la proprietà, il possesso e la disponibilità da parte del titolare, del coniuge, dei genitori, dei figli ovvero della persona a lui stabilmente legata da vincoli affettivi, anche attraverso società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti nel capitale sociale di imprese di

interesse nazionale o locale soggette alla competenza nell'organo di governo di cui il titolare fa parte.

2. L'AGCM stabilisce la rilevanza della partecipazione economica del titolare della carica di governo e individua le imprese il cui valore possa essere direttamente dipendente dall'esercizio dei poteri dell'organo di governo di cui il titolare fa parte, sulla base di un'istruttoria condotta a partire dalla documentazione fornita dall'interessato a norma dell'articolo 6.

3. L'AGCM decide in ordine alla sussistenza di un eventuale conflitto di interesse entro un mese dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, con le modalità di cui all'articolo 10.

4. Qualora, con provvedimento motivato, il conflitto di interesse sia dichiarato sussistente i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mantenimento della carica di governo con l'adozione delle misure indicate dall'articolo 11.

5.1. Pastorella, Carfagna.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le cariche di governo indicate all'articolo 2 sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità da parte del titolare della carica anche per interposta persona o tramite società fiduciarie di partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di concessione rilasciata dallo Stato o dalle regioni, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio.

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 4, sostituire le parole da: il coniuge *fino a:* non possono rendersi aggiudicatari *con le seguenti:* non può rendersi aggiudicatario.

5.2. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.

Al comma 1, e ovunque ricorrono, dopo le parole: scopo di lavoro domestico, *inserire le seguenti:* e loro parenti o affini entro il secondo grado.

5.3. Boschi.

Al comma 1, dopo le parole: salvo che a scopo di lavoro domestico *inserire le seguenti:* e loro parenti fino al secondo grado.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: non a scopo di lavoro domestico *inserire le seguenti:* e di loro parenti fino al secondo grado.

5.4. Boschi.

Al comma 1, dopo le parole: tramite internet, *aggiungere le seguenti:* della sanità, della difesa, dell'energia, del credito, della finanza, delle assicurazioni e delle opere pubbliche,

5.5. Zaratti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il titolare di cariche di governo non può rendersi aggiudicatario di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. Tale divieto opera per il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché per le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico esclusivamente in riferimento agli affidamenti diretti.

5.6. Boschi.

Al comma 4, dopo le parole: nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico *inserire le seguenti:* e i loro parenti fino al secondo grado.

5.7. Boschi.

Al comma 5, dopo le parole: di cui al comma 4 *inserire le seguenti:* , qualora il titolare della carica di governo si sia reso determinante ai fini dell'aggiudicazione,.

5.8. Boschi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Obbligo di trasparenza)

1. All'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, degli affini entro il secondo grado e delle persone stabilmente conviventi con cui sussiste un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, a prescindere dalla residenza anagrafica, nonché dei parenti di questi entro il secondo grado ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, a eccezione di quelle di cui all'articolo 5-*bis*, si applicano alle cariche di cui all'articolo 2 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della presente legge, per « convivente » si intende qualsiasi soggetto con cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 intrattiene un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, a prescindere dalla residenza anagrafica.

5.01. Boschi.

ART. 6.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dieci giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

Conseguentemente,

a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* sessanta giorni;

b) al comma 6, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* sessanta giorni;

c) al comma 7, sopprimere le parole: o affini;

d) sopprimere il comma 9;

e) sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro. Nei casi in cui l'AGCM accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse invita i presentatori ad inviare, entro il termine di quindici giorni, la documentazione mancante ovvero la documentazione integrativa necessaria a comprovare la veridicità delle dichiarazioni inviate. Ove l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni non vengano sanate l'AGCM applica la sanzione di cui al primo periodo.

6.1. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dieci giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

Conseguentemente, al comma 2, alinea, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* quaranta giorni.

6.2. Boschi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dieci giorni *con le seguenti:* venti giorni.

Conseguentemente:

a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* trenta giorni;

b) al comma 7, sostituire le parole: entro il secondo grado *con le seguenti:* entro il primo grado;

c) sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro. Nei casi in cui l'AGCM accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse invita i presentatori ad inviare, entro il termine di quindici giorni, la documentazione mancante ovvero la documentazione integrativa necessaria a comprovare la veridicità delle dichiarazioni inviate. Ove l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni non vengano sanate l'AGCM applica la sanzione di cui al primo periodo.

6.3. Pastorella, Carfagna.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

6.4. Boschi.

Al comma 2, lettera h)*, dopo le parole:* beni mobili *inserire le seguenti:* iscritti in pubblici registri.

6.5. Boschi.

Al comma 7, dopo le parole: con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico *inserire le seguenti:* e dai loro parenti entro il secondo grado.

Conseguentemente, dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle cariche di cui all'articolo 2 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della presente legge, per « convivente » si intende qualsiasi soggetto con cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 intrattiene un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, a prescindere dalla residenza anagrafica.

6.6. Boschi.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.2. Pastorella, Carfagna.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

7.3. Boschi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , nonché *fino alla fine del periodo.*

7.4. Urzì, Iezzi, Barelli, Alessandro Colucci.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'obbligo di astensione si applica, altresì, ai deputati e ai senatori che siano componenti di commissioni parlamentari d'inchiesta, i quali sono tenuti ad astenersi dal partecipare alle sedute che abbiano ad oggetto temi e argomenti che riguardino, ovvero siano riconducibili, ad attività dagli stessi svolte, a qualsiasi titolo, prima dell'assunzione del mandato parlamentare. In caso di violazione dell'obbligo di astensione di cui al precedente periodo, il Presidente della Camera procede alla sua sostituzione.

7.5. Boschi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

7.6. Boschi.

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

7.7. Urzì, Iezzi, Barelli, Alessandro Colucci.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

7.8. Zaratti.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro *con le seguenti:* da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 250.000 euro;

b) sopprimere il secondo e il terzo periodo.

7.9. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: La stessa Autorità dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata con le medesime modalità previste dal comma 9 dell'articolo 6.

7.10. Pastorella, Carfagna.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, *con le seguenti:* L'AGCM vigila sul rispetto degli adempimenti e dei divieti previsti dalla presente legge,.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 6 e 11.

8.1. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.

Al comma 1, sostituire le parole: L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, *con le seguenti:* L'AGCM vigila sul rispetto degli adempimenti e dei divieti previsti dalla presente legge,.

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, l'AGCM è autorizzata a rideterminare le proprie dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di quindici unità di personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8.2. Pastorella, Carfagna.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale di cui all'articolo 2, comma 4, e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione di cui all'articolo 13, comma 2.

8.3. Zaratti.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: membri di governo locale *inserire le seguenti:* di cui all'articolo 2, comma 4;

b) sostituire le parole: secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui all'articolo 13 *con le seguenti:* di cui all'articolo 13, comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;

b) al comma 2, sostituire le parole da: in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità di vigilanza e regolazione *fino alla fine del comma, con le seguenti:* in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione nazionale per la società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d'Italia, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge, ferme restando le disposizioni che recano misure più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.

8.4. Zaratti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Corte dei conti esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dell'ANAC.

8.5. Boschi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. La Corte dei conti vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge da parte dell'AGCM e dell'ANAC.

8.6. Boschi.

Sopprimere i commi 5 e 6.

8.7. Boschi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nonché degli organi professionali.

8.8. Zaratti.

Al comma 6, sostituire le parole: l'AGCM può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità *con le seguenti:* l'AGCM, previa presentazione di motivata e specifica richiesta di autorizzazione all'autorità giudiziaria, può richiedere ai soggetti titolari di banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, la trasmissione dei dati riferiti al soggetto interessato dal procedimento.

8.9. Boschi.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: in una situazione di incompatibilità di cui all'articolo 4 *aggiungere le seguenti:* se riguardanti un settore in esse ricompreso;

c) al comma 4, sostituire le parole: 100.000 euro *con le seguenti*: 25.000 euro *e le parole*: 1.000.000 di euro *con le seguenti:* 250.000 euro;

d) sopprimere il comma 5;

e) al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

9.1. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

9.2. Urzì, Iezzi, Barelli, Alessandro Colucci.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata con le medesime modalità previste dal comma 9 dell'articolo 6.

9.3. Pastorella, Carfagna.

ART. 10.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: sono nulli *aggiungere le seguenti*: se riguardanti una materia o un settore ricompreso nell'incompatibilità di cui al presente comma;

c) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100.000 euro *con le seguenti:* 25.000 euro *e le parole:* 1.000.000 di euro *con le seguenti:* 250.000 euro;

d) sopprimere il comma 5;

e) al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

10.1. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci giorni *con le seguenti:* trenta giorni.

10.2. Boschi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata con le medesime modalità previste dal comma 9 dell'articolo 6.

10.3. Pastorella, Carfagna.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Garanzie)

1. Degli atti di cui agli articoli 8, 9 e 10 l'autorità che procede notifica all'interessato apposito preavviso, concedendo in ogni caso un tempo congruo, non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Del loro eventuale mancato accoglimento l'Autorità che procede è tenuta a dare ragione indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

10.01. Boschi.

ART. 11.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le lettere d) *ed* e);

b) sopprimere il comma 3;

c) al comma 4:

1) *primo periodo, sopprimere le parole:* ovvero dal coniuge, un convivente o un parente un affine fino al secondo grado del titolare della carica;

2) *secondo periodo, sopprimere le parole:* il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado;

d) sopprimere il comma 5;

e) al comma 7, sostituire le parole: e gli esperti devono *con la seguente:* deve;

f) sostituire il comma 8 con il presente:

8. La società fiduciaria deve informare l'AGCM circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante

g) sopprimere il comma 12;

h) al comma 13, sostituire le parole: o gli esperti vengano *con la seguente:* venga;

i) al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: o agli esperti;

l) al comma 15, sopprimere le parole: o degli esperti.

11.1. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente:

1) *sopprimere i commi 3 e 5*;

2) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno *con le seguenti:* ha *e, al secondo periodo, sostituire le parole:* e gli esperti non possono *con le seguenti:* non può;

3) *al comma 7, sostituire le parole:* e gli esperti devono *con le seguenti:* deve *e sopprimere le parole:* gli esperti;

4) *al comma 8, sostituire le parole:* e gli esperti devono *con le seguenti:* deve;

5) *al comma 13, sostituire le parole:* o gli esperti vengano *con le seguenti:* venga;

6) *al comma 14:*

a) al *primo periodo, sopprimere le parole:* o agli esperti

b) al secondo periodo, sostituire le parole: o gli esperti, il cui mandato è stato revocato non possono *con le seguenti:* il cui mandato è stato revocato non può

7) *al comma 15, sopprimere le parole:* o degli esperti.

11.2. Boschi.

Sopprimere il comma 3.

*** 11.3.** Pastorella, Carfagna.

*** 11.4.** Boschi.

Al comma 4, primo periodo, e ovunque ricorrono nell'articolo, sostituire le parole: nei dieci anni precedenti *con le seguenti:* nell'anno precedente.

11.5. Boschi.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: un convivente *aggiungere le seguenti:* o di questi parente fino al secondo grado.

Conseguentemente:

a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: i conviventi *aggiungere le seguenti:* e loro parenti fino al secondo grado;

b) al comma 5:

1) *al primo periodo, dopo la parola:* convivente *aggiungere le seguenti:* o da un parente di questi;

2) *al secondo periodo, dopo le parole:* i conviventi *aggiungere le seguenti:* e i loro parenti fino al secondo grado;

c) al comma 8, dopo le parole: dei suoi conviventi *aggiungere le seguenti:* e dei parenti di questi fino al secondo grado.

11.6. Boschi.

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: imporre al conferente di revocare il *con le seguenti:* disporre la decadenza del;

Conseguentemente:

a) al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: il cui mandato è stato revocato *con le seguenti:* il cui mandato è decaduto;

b) al comma 15, sostituire la parola: revoca *con le seguenti:* decadenza del mandato.

11.7. Boschi.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12.1. Nevi, Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci, Barelli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico *aggiungere le seguenti:* e dai loro parenti fino al secondo grado.

12.2. Boschi.

ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adottare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione nazionale per la società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d'Italia, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge, fermo restando le disposizioni che recano misure più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.

13.1. Zaratti.

ART. 14.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

14.1. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

Al comma 1, dopo le parole: componenti delle giunte regionali *aggiungere le seguenti*: e delle province autonome di Trento e Bolzano.

14.2. Urzì, Iezzi, Alessandro Colucci.

ART. 15.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: e i componenti delle giunte regionali *aggiungere le seguenti:* , i presidenti, i segretari e i rappresentanti legali dei partiti o movimenti politici;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dalla data di presentazione delle liste, i candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica non possono accettare contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia o da persone fisiche residenti all'estero.

15.1. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole da: o altre utilità *fino alla fine del comma con le seguenti*: , controprestazioni o altre utilità di valore complessivo a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, direttamente o indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone fisiche o giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia, an-

che mediante interposizione di persona o di società o enti terzi.

15.2. Zaratti.

Al comma 1 sostituire le parole: da Governi o da enti pubblici *fino alla fine del comma, con le seguenti:* da enti, istituzioni o persone giuridiche non soggette a obblighi fiscali in Italia e sottoposti al controllo del Governo o di altra autorità pubblica di uno Stato estero.

15.3. Pastorella, Carfagna.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: o da persone fisiche residenti all'estero.

15.4. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Al comma 4, sostituire le parole: decimo giorno *con le seguenti:* trentesimo giorno.

15.5. Boschi.

Al comma 5, sostituire le parole da: e le altre utilità *fino alla fine del comma, con le seguenti:* , controprestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogati, direttamente o indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone fisiche o giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia, anche mediante interposizione di persona o di società o enti terzi.

15.6. Zaratti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Avverso gli atti e i provvedimenti di ANAC è sempre ammesso ricorso al giudice amministrativo.

15.7. Boschi.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle cariche di cui all'articolo 2 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

17.01. Boschi.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle cariche di cui all'articolo 2 assunte dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini della presente legge, per « convivente » si intende qualsiasi soggetto con cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 2 intrattiene un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, a prescindere dalla residenza anagrafica.

17.02. Boschi.